

a Sassari e a Porto Torres, da circa 10 anni è oggetto di interventi su varie tratte, volti a garantire migliori condizioni di viabilità e di sicurezza;

su circa 230 Km di lunghezza totale, è finora interessato variamente ai lavori un tratto di complessivi 100 Km;

alcune tratte sono ancora prive di progetto, o di progetto esecutivo, o in attesa della VIA, e comunque in ritardo sui tempi di conclusione dei lavori;

altre tratte sono addirittura prive di finanziamento, come accade per alcuni lotti all'interno della tratta dal Km 23 al Km 47;

l'intera tratta dal Km 110 al Km 230, cioè circa la metà della strada, è tuttora priva di finanziamenti;

gli interventi prolungati nel tempo provocano disagi notevoli per gli utenti, a causa di numerose deviazioni e interruzioni del percorso;

le interruzioni e le deviazioni provocano anche costi non indifferenti per gli operatori economici, in ragione di una ridotta velocità commerciale;

i disagi che i cittadini hanno dovuto sopportare e tuttora sopportano sembrano avere come sbocco non la sistemazione dell'intero percorso, con spartitraffico centrale, svincoli, allargamenti della carreggiata, e tutto ciò che è opportuno per assicurare migliori condizioni di sicurezza, ma soltanto interventi parziali e frammentari;

dopo un decennio di interventi è un ben magro risultato la sistemazione della metà della super strada più importante della Sardegna —:

quali siano le cause dei ritardi richiamati sui tempi di conclusione dei lavori;

quali siano le iniziative intraprese dal Ministro presso l'ANAS per accelerare la conclusione dei lavori in corso e dei lavori finanziati;

quali prospettive esistano per il finanziamento dei lavori di sistemazione sull'intero percorso della 131;

se non ritenga necessario un intervento finanziario specifico che consenta la progettazione e l'esecuzione dei lavori sull'intero percorso della superstrada, anche al fine di una razionale organizzazione dei lavori e della riduzione dei disagi che i cittadini e le comunità interessate devono sopportare. (3-01988)

* * *

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:

GHIGLIA e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha conoscenza delle gravissime dichiarazioni dell'Imam della Città di Carmagnola (Torino), Shaykh Abdul Qadir Fad Lallah Mamour, fatte nel corso della trasmissione *Ballarò* (RAI 3 martedì 25 febbraio ore 20.45), di un'intervista al quotidiano *on line il.nuovo.it* e riportate da tutti i quotidiani piemontesi e dalle agenzie stampa nazionali;

il suddetto Imam, il quale si definisce seguace di Osama Bin Laden, profetizza una *jihad* anche contro l'Italia in caso partecipi alla guerra contro l'Iraq promossa dai « giudaico crociati »;

sempre l'Imam, ha affermato esserci in Italia « ... brigate di islamici addestrati all'uso delle armi. Se i soldati italiani andranno in Iraq allora avrò paura delle reazioni. E se ho paura io... » e ancora « (per combattere) ci potrebbero essere anche i 2.000 musulmani addestrati in Afghanistan nei campi di Al Qaeda e residenti in Italia, attualmente "dormienti"...gente a posto, che lavora e che non da fastidio... »;

sempre Mamour, ha concluso il suo accorato sermone con un invito alle

mamme italiane: « Mamme italiane pregate per i vostri figli alpini. Pregate tanto » —:

se, nell'ambito delle proprie competenze, non ritenga di attivarsi, anche attraverso il Prefetto, per far espellere, come persona indesiderata, il signor Abdul Qadir Fad Lallah Mamour dallo stato italiano;

dove l'Imam di Carmagno possa avere attinto le approfondite informazioni sui 2.000 « dormienti » di Al Qaeda presenti in Italia e se ne conosca alcuni personalmente visto che si sente di assicurare esser questi ultimi « ...gente a posto, che lavora e che non da fastidio. Cittadini esemplari, proprio gli immigrati di cui gli italiani hanno bisogno... » e se sia stata avviata un'inchiesta dalla magistratura per un adeguato approfondimento delle dichiarazioni prima riportate;

se il Ministero sia a conoscenza che in Italia vi sono 2000 « dormienti » di Al Qaeda e come si stia attivando onde evitare che si « risvegliano » applicando ciò che hanno imparato nei campi afgani.

(3-01993)

Interrogazione a risposta in Commissione:

BANDOLI, FOLENA, CIMA e GIOVANNI BIANCHI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

tutte le organizzazioni di tutela dei diritti umani e dei profughi, dall'Unhcr e dalla Croce Rossa internazionale a Human Rights Watch e Save the Children, prevedono una « catastrofe umanitaria » in caso di guerra in Iraq, con un numero di sfollati e profughi generalmente stimato fra mezzo milione ed oltre un milione solo per l'Iraq;

non solo è ampiamente prevedibile che parte di tale drammatico esodo si riversi in direzione dell'Europa e segnatamente dell'Italia, ma l'incremento degli arrivi di profughi specialmente kurdo-irakeni, a bordo di Tir e/o di traghetti,

segnala che l'esodo è già in corso in previsione della guerra, arginato solo, per ora, dalle cattive condizioni del mare d'inverno;

è altresì prevedibile che la spinta a fuggire non riguardi soltanto i cittadini irakeni, di etnia araba o kurda, ma anche la minoranza kurda in altri paesi, nei quali in coincidenza della guerra si accentua la repressione per il comune rifiuto di ipotizzarne un'autonomia: lo attestano le notizie Ansa nelle ultime due settimane su esecuzioni sommarie di prigionieri politici kurdi in varie prigioni iraniane, sull'apertura in Siria di processi a carico dei dirigenti dell'unico partito kurdo semilegale, e sulla decisione delle autorità turche di restaurare lo stato d'emergenza nelle province kurde in caso di guerra;

negli stessi Paesi, incluso ovviamente l'Iraq, a fronte della mobilitazione generale delle rispettive forze armate, non solo non è prevista alcuna forma di obiezione di coscienza, ma la renitenza alla leva comporta conseguenze gravissime, dalla perdita totale dei diritti civili in Turchia (come attesta una ricerca dell'associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini), fino alla pena di morte;

nel decennio trascorso, in occasione della guerra in Bosnia e poi nel Kossovo, l'Italia offrì ai profughi da quei paesi, e dall'ex Jugoslavia in genere con la legge n. 390 del 1995, la possibilità di ottenere una protezione umanitaria temporanea, con l'esplicita inclusione degli obiettori e dei renitenti alla leva;

nel caso dei kurdi e degli irakeni, la situazione è aggravata dalla gestione diretta degli esodi da parte di una cinica imprenditorialità mafiosa, della quale recentemente la stessa procura di Trieste che ne ha arrestato alcuni esponenti rilevava la sostanziale invulnerabilità, e rispetto alla quale l'unica soluzione appare non certo la militarizzazione delle frontiere di partenza e di arrivo (atta solo a moltiplicare il prezzo dell'esodo in denaro e in vite umane), ma l'offerta di canali

alternativi di espatrio legale, accessibili per le persone in fuga e per i loro familiari —:

se non ritengano necessario e urgente:

a) adottare le iniziative normative sia sul piano legislativo che amministrativo, previste e consentite dalla legislazione vigente, affinché, qualora il conflitto dovesse malauguratamente avere luogo, da ora e per tutta la durata del possibile conflitto e del dopoguerra in Iraq sia attribuito a tutti i cittadini irakeni ed ai cittadini di altri paesi di etnia kurda, nonché a coloro che venendo dai paesi variamente coinvolti nel teatro di guerra si dichiarino obiettori o renitenti alla leva, un permesso di soggiorno temporaneo e rinnovabile per motivi di protezione umanitaria, abilitante al lavoro e al ricongiungimento familiare, senza pregiudizio per l'eventuale richiesta di asilo politico in Italia o in altri paesi;

b) dare disposizioni alle autorità consolari italiane in Iran, Giordania, Siria e Turchia, affinché in via eccezionale, come già avviene da parte delle Ambasciate degli Usa e di altri paesi, si prendano in esame *in loco* con procedura d'urgenza eventuali richieste di protezione umanitaria e/o di asilo politico, nonché di ricongiungimento familiare con persone che abbiano richiesto o ottenuto in Italia l'asilo politico, attribuendo agli interessati, se del caso, un visto temporaneo per l'ingresso in Italia. (5-01699)

Interrogazioni a risposta scritta:

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

secondo la normativa vigente il Corpo forestale dello Stato è chiamato a svolgere, tra le altre importanti mansioni, l'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali;

tra le principali normative di settore riguardanti l'attività di polizia del Corpo forestale dello Stato le principali sono, in ordine cronologico:

1) regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 — Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

2) regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 — Testo unico delle leggi sulla pesca;

3) legge 29 giugno 1939, n. 1497 — Protezione delle bellezze naturali;

4) legge 22 maggio 1973, n. 269 — Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento;

5) legge 1° marzo 1975, n. 47 — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

6) legge 10 maggio 1976, n. 319 — Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

7) legge 28 febbraio 1985, n. 47 — Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni recupero e sanatoria delle opere abusive;

8) decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 — Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

9) legge 8 luglio 1986, n. 349 — Art. 18 — Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

10) legge 18 maggio 1989, n. 183 — Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

11) legge 6 dicembre 1991, n. 394 — Legge quadro sulle aree protette;

12) legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni — Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e ve-

getali in via d'estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

13) legge 11 febbraio 1992, n. 157 — Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

14) decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992 che attua la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto (applicazione delle norme IATA);

15) legge 23 agosto 1993, n. 352 — Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

16) legge 22 novembre 1993, n. 473 — Nuove norme contro il maltrattamento degli animali;

17) decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 — Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti;

18) decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 — Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

19) controlli inerenti diversi regolamenti comunitari, di cui si citano i principali: *set-aside* — estensivizzazione — imboschimenti — settore ortofrutta — vitivinicolo — tabacco — lattiero-caseario — foraggi — controlli per conto dell'AIMA (tali controlli anche se non derivano tutti da normative definibili d'interesse ambientale rappresentano un'importante attività svolta dal Corpo forestale dello Stato contro le frodi relative agli aiuti comunitari nel comparto agricolo);

successivamente, con decreto ministeriale, è stato deciso di potenziare la

capacità operativa dei Nuclei provinciali, che ora hanno assunto la denominazione di « Nuclei di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato, prevedendo quindi nel contempo che l'attività del settore regionale venga svolta da un ufficiale del Corpo forestale dello Stato del Coordinamento regionale utilizzando così le maggiori risorse per l'attività operativa dei nuclei di polizia giudiziaria;

nella provincia di Rimini, a fronte di un vasto territorio che presenta complesse caratteristiche ambientali, anche in termini di pubblica sicurezza, sono presenti solo sei agenti del Corpo forestale dello Stato, ripartiti in due comandi;

si evidenzia che in provincia non esiste nessun alloggio di servizio per i forestali, che sono così costretti a pagare affitti di un mercato alterato dal tariffe turistiche;

presso la provincia della Repubblica di Rimini manca una sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato, che tanto utile si sta dimostrando al fine di contrasto di reati ambientali nelle procure d'Italia dove già esiste —:

se non si ritenga opportuno potenziare il Corpo forestale dello Stato nella provincia di Rimini, creando le condizioni per ospitarne il personale in appositi centri e se non si ritenga, come previsto, di dover urgentemente istituire una sezione di polizia giudiziaria del Corpo forestale dello Stato. (4-05545)

LUSSANA. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

un'amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, può appropriarsi di aree di proprietà privata, per finalità di pubblica utilità, mediante tre distinte tipologie di acquisizione acquisto, bonario accordo ed esproprio;

nel caso di esproprio le fasi procedurali possono brevemente riassumersi in;

1. dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, con contestuale avvio del procedimento di esproprio,

2. deposito degli atti tecnici presso la segreteria del comune al fine della presentazione di eventuali osservazioni,

3. pubblicazione all'albo comunale dell'avviso di deposito e notifica ai proprietari,

4. esame eventuali osservazioni presentate,

5. emissione del decreto d'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio,

6. pubblicazione all'albo comunale del decreto d'indennità provvisoria di occupazione e di esproprio e notifica ai proprietari,

7. accettazione o rifiuto dell'indennità di occupazione e di esproprio da parte dei privati,

8. in caso di rifiuto, o di silenzio, richiesta alla commissione provinciale espropri di rideterminazione dell'indennità rifiutata,

9. contestualmente il comune provvede a depositare l'importo pari all'indennità rifiutata alla cassa depositi e prestiti,

10. a seguito del deposito delle somme alla cassa depositi e prestiti, il comune emette il decreto definitivo d'esproprio,

11. il decreto definitivo di esproprio deve essere registrato all'ufficio del registro competente, trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari, volturato e notificato agli espropriati;

12. gli importi depositati dai singoli comuni alla cassa depositi e prestiti sono custoditi dalle tesorerie provinciali dello Stato presso la Banca d'Italia;

13. tali depositi sono registrati presso le competenti direzioni provinciali del Tesoro;

14. ogni comune, una volta emesso il decreto definitivo di esproprio² deve svincolare tali somme mediante comunicazione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro con presentazione della relativa quietanza del versamento effettuato alla Cassa depositi e prestiti,

15. a seguito di tale svincolo le competenti direzioni provinciali del Tesoro autorizzeranno il pagamento ai proprietari delle aree interessate;

la direzione provinciale del Tesoro di Bergamo non ha un elenco dettagliato dei depositi giacenti e non ancora svincolati per ordine del comune —:

per quale motivo la direzione provinciale del Tesoro di Bergamo non abbia un elenco dettagliato dei depositi giacenti e non ancora svincolati per ordine del comune, anno e destinatario, in considerazione del fatto che i ricorsi in oggetto possono durare anche i decenni e quindi gli amministratori e i funzionari attuali dei comuni possono essere all'oscuro di eventuali somme depositate che costituiscono a tutti gli effetti crediti vantati dai comuni;

se non si ritenga opportuno intervenire affinché sia previsto il suddetto elenco che in riferimento alle amministrazioni comunali risponderebbe a finalità conoscitive, in quanto permetterebbe un controllo di eventuali situazioni in cui, per disattenzione del comune, gli importi fossero stati rifinanziati nel bilancio dell'ente e versati direttamente ai proprietari, dimenticandosi dell'originario versamento alla Cassa depositi e prestiti, caso questo alquanto possibile vista la durata degli espropri e il continuo cambiamento di funzionari e amministratori nei comuni.

(4-05558)

NESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che, nella notte tra il 21 e il 22 febbraio 2003, a Bari, in Via Murat 104, l'abitazione del professor

Luciano Canfora, ordinario di Filologia greca e latina, nell'Università di Bari, storico di chiara fama, eminente studioso dell'antichità, è stata imbrattata di scritte del seguente tenore: « Canfora boia, brucerai come Stalin »;

quali provvedimenti a tutela dell'incolumità del professor Luciano Canfora abbiano preso le autorità di pubblica sicurezza dopo un fatto così grave, che pone in essere — obbiettivamente — una esplicita e dichiarata minaccia per la vita di una personalità della cultura italiana, nota e stimata dagli studiosi di tutta Europa.

(4-05567)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazioni a risposta scritta:

GIULIETTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da mesi è in atto nella città di Assisi una forte discussione sul futuro dell'Istituto alberghiero;

spazi ormai inadeguati sia alle mutate esigenze educative, sia per numero degli studenti, misure di sicurezza inidonee ai sensi del decreto legislativo 626 del 1994;

l'alberghiero è ospitato all'interno di una parte della struttura del convitto nazionale « Principe di Napoli » e quindi di proprietà dell'agenzia nazionale del demanio pubblico, ministero dell'economia e delle finanze;

con la legge n. 23 del 1996, molti convitti nazionali sono stati passati in proprietà dal demanio pubblico alle province, per il Convitto di Assisi tale provvedimento non è mai stato assunto;

la provincia di Perugia, seppur non competente in materia di manutenzione

ordinaria di tale proprietà, ha tuttavia negli anni garantito la manutenzione dei locali dell'alberghiero;

a decorrere dal 2000, l'alberghiero di Assisi ha acquisito la propria autonomia istituzionale rispetto alla scuola madre di Spoleto di cui fin dal 1970 era sede coordinata;

immediatamente acquisita l'autonomia, il dirigente scolastico richiedeva al provveditorato alle opere pubbliche dell'Umbria e all'agenzia del demanio la certificazione obbligatoria (o sostitutiva laddove contemplata) prevista per legge, sia il piano di sicurezza annualmente aggiornato;

a tali istanze (dicembre 2000 e maggio 2001) il provveditorato rispondeva che proprio in vista dell'applicazione della legge n. 23 del 1996, le richieste di cui sopra dovevano essere richieste alla provincia di Perugia;

ad oggi l'alberghiero non è fornito dei necessari spazi per un più efficace ed efficiente insegnamento, non è provvisto delle certificazioni di sicurezza e di agibilità;

questo quadro generale di incertezza ha suscitato varie proteste da parte degli studenti, ha innescato una discussione sul futuro e l'opportunità che tale Istituto permanga nella sede attuale, con ipotesi di spostamento dell'Istituto al di fuori del centro storico —:

se non ritengano di dover affrontare in modo definitivo ed esauriente le problematiche emerse attraverso un incontro tra le varie amministrazioni interessate;

quali provvedimenti si intendano assumere per rendere più funzionale ed efficienti gli spazi e le norme di sicurezza interne all'alberghiero;

per quale ragione non si sia dato corso all'applicazione della legge n. 23 del 1996 relativa al passaggio della proprietà dal demanio alla provincia di Perugia;